

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana 03/11/1999 n. 576
legge 109/94 Articoli 19, 31bis - Codici 19.4, 31/bis.1

Le concessioni traslative per la realizzazione di opere pubbliche rientrano nel regime dell'art. 5 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, che affida al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alle concessioni di beni o di servizi pubblici; peraltro, tale disciplina è stata novellata dall'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.(introdotto dall'art. 9 L. 2 giugno 1995 n. 216), che ai fini della tutela giurisdizionale equipara le concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti, con la conseguenza che la cognizione del giudice ordinario anche nei casi di concessione appalto è limitata alle ipotesi nelle quali l'oggetto della controversia sia individuabile nella determinazione del quantum del corrispettivo, della liquidazione di posizioni patrimoniali e delle vicende dell'esecuzione. In tema di gara indetta dal concessionario di un'opera pubblica, il bando è atto amministrativo a carattere normativo, lex specialis della procedura, rispetto alla quale l'eventuale jus superveniens di abrogazione o di modifica di clausole non ha effetti innovatori, salvo ovviamente l'eventuale esercizio del potere di autotutela da parte del concessionario, esercente potestà amministrativa in forza di quella sorta di delegazione intervenuta sulla base della concessione contratto